



06881.15

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 13077/2012

Cron. 6881

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 14/01/2015
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13077-2012 proposto da:

[Redacted], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IORIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA LONGO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

2015

164 - [Redacted] S.P.A. P.I. 00957670151, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato DAVID MORGANTI,





### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra [REDACTED], mentre lavorava quale cassiera alle dipendenze della [REDACTED] S.p.A., chinatasi per raccogliere un foglio fuoriuscito dalla stampante, batteva il capo contro un cassetto, riportando gravi lesioni, tanto da subire un intervento di craniectomia parietale destra e svuotamento della raccolta ematica sottodurale, con postumi permanenti.

Ritenendo che l'infortunio fosse da addebitare alla mancata predisposizione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, ha convenuto in giudizio la Banca – la quale ha chiamato in giudizio la [REDACTED] S.p.A. allo scopo di essere garantita – e, premesso che l'infortunio sul lavoro era stato riconosciuto con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, non appellata dall'INAIL, ha chiesto il risarcimento dei danni – dedotto l'indennizzo percepito dall'INAIL – relativi alla riduzione della capacità lavorativa generica, alla perdita di *chance* nonché al danno biologico non risarcito dal predetto Istituto.

*phw*

La domanda è stata respinta dal Tribunale adito, il quale, nel rilevare che la Banca non aveva provato cause di esonero della responsabilità, osservava che sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, il danno biologico e morale ammontava a complessivi € 50.000, a fronte della maggior somma ricevuta dalla sig.ra [REDACTED] dalla [REDACTED], pari ad € 96.535 per i medesimi titoli risarcitori, sicchè la parte attrice, essendo stata ampiamente risarcita, nulla poteva pretendere dalla Banca.

Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Ancona, che, in accoglimento dell'eccezione riproposta dalla Banca ex art. 346 cod. civ. proc. – la quale aveva ribadito che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata in ordine all'infortunio in questione – osservava che questo non era da ricollegare alla mancata predisposizione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro e non poteva quindi essere ascritto al medesimo a titolo di responsabilità oggettiva.

Il semplice accadimento dell'evento dannoso, in assenza di specifiche allegazioni circa la inosservanza da parte del datore di lavoro di norme in tema di infortuni, non poteva configurare una responsabilità a carico della Banca, tanto più che l'attività di cassiera non era intrinsecamente pericolosa né riconducibile all'azione dei colleghi di lavoro o di altre persone comunque interferenti con l'attività lavorativa o l'ambiente di lavoro.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre per cassazione la sig.ra [REDACTED] sulla base di due motivi. Resistono con controricorso la Banca e la Compagnia di assicurazioni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve innanzitutto dichiararsi inammissibile lo scritto, denominato "memoria", pervenuto presso questa Cancelleria in prossimità dell'udienza, a firma di [REDACTED], qualificatosi quale coniuge della ricorrente, con il quale il medesimo chiede l'accoglimento del ricorso. Non è infatti consentito alle parti, e tanto meno ai loro congiunti, presentare difese tecniche, essendo tale compito concesso solo ai loro difensori, dai quali sono rappresentate e difese.

2. Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. nonché omessa motivazione.

Si deduce che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello

stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 cod. civ. dell'infortunio occorso al lavoratore nel luogo di lavoro.

Né può comportare alcun effetto esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, potendo ciò verificarsi solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

Nella specie, si aggiunge, l'infortunio si è verificato, come è stato confermato dalla prova testimoniale, perché la sig.ra Siciliano, in un giorno di particolare affluenza di clienti, lavorando in una postazione ristretta, si era chinata per raccogliere un foglio fuoriuscito dalla stampante, priva di raccoglitore, battendo violentemente il capo contro un cassetto del tavolino.

Le modalità dell'infortunio denotavano che il datore di lavoro non aveva posto in essere le doverose cautele e misure di prevenzione atte a scongiurare l'evento dannoso.

3. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere omesso di prendere in esame i motivi relativi alla liquidazione dei danni subiti dalla ricorrente, il cui importo complessivo, comprensivo "del danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale", ammonta ad € 682.780, tenuto conto delle condizioni personali e soggettive della lavoratrice e della particolarità del caso. Si aggiunge che quanto ricevuto dalla ricorrente dalla Compagnia di assicurazioni non può essere dedotto da detto importo, "in quanto la polizza stipulata non copriva la responsabilità civile della ██████████, trattandosi di una semplice polizza infortuni, che copre il semplice accadimento dell'infortunio in occasione di lavoro, senza onere dell'allegazione di prova a carico del datore di lavoro di inesatta esecuzione della prestazione".

4. Il primo motivo non è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass. 6018/2000; Cass. 10510/04; Cass. 8710/07 e, in precedenza, Cass. 5409/98).

Nella specie la Corte di merito si è attenuta all'esposto principio di diritto non riscontrando una condotta colposa del datore di lavoro e rilevando che il solo verificarsi dell'evento dannoso, in assenza di specifiche allegazioni circa la inosservanza da parte del datore di lavoro di norme in tema di infortuni, non poteva configurare una responsabilità a carico della Banca, tanto più che l'attività di cassiera non era intrinsecamente pericolosa né riconducibile all'azione dei colleghi di lavoro o di altre persone comunque interferenti con l'attività lavorativa o l'ambiente di lavoro.

A fronte di tali affermazioni la parte ricorrente ha contrapposto censure di segno opposto, senza indicare quali specifiche misure di prevenzione la Banca avrebbe dovuto adottare per impedire l'evento dannoso e deducendo un vizio di omessa motivazione del tutto insussistente, avendo la Corte di merito deciso la causa con motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici e giuridici.

5. Parimenti infondato è il secondo motivo, avendo la Corte di merito correttamente omissa di esaminare la questione relativa alla liquidazione dei danni, essendo tale questione assorbita dalla ritenuta insussistenza di responsabilità del datore di lavoro.

6. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, avuto riguardo alla natura e peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2015.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Paolo Jemini*

IL PRESIDENTE

*Verbetti*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 3 APR. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

*Donatella Coletta*